

Gegenstände, so kann auch diese Wirkung nicht weiter reichen. Für die Möbel, deren Pfändung nicht angefochten war, blieb es daher beim Lauf der Fristen des Art. 116 SchKG, gleichgültig welches der Enderfolg der nur die Berufsgeräte betreffenden Beschwerde sei. Das Verwertungsbegehren vom 7. Januar 1953 besteht somit in bezug auf die Möbel zu Recht. Der Grundsatz, dass Streitigkeiten über einzelne gepfändete Gegenstände nicht über den Rahmen des Streites hinaus die Betreibung hemmen sollen, liegt auch dem Art. 107 Abs. 2 SchKG zugrunde, wonach die Widerspruchsklage die Einstellung der Betreibung nur «in Hinsicht auf den streitigen Gegenstand» nach sich zieht.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer.

Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der kantonale Entscheid, soweit angefochten, aufgehoben und das Betreibungsamt Klosters angewiesen wird, die Pfändung der Gegenstände 1-4 wiederherzustellen und deren Verwertung vorzunehmen.

37. Estratto della sentenza 29 settembre 1953 nella causa Filippini.

Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti.
Criterio per l'assegnazione del termine per agire giudizialmente.
Prova dell'asserta cessione del credito al terzo rivendicante.

Widerspruchsverfahren bei Pfändung von Forderungen.
Kriterium für die Klagefristanzsetzung nach Art. 107 oder 109 SchKG.
Nachweis der behaupteten Abtretung der Forderung an den Drittansprecher.

Saisie de créances. Tierce revendication.
Critère applicable à l'assignation du délai pour introduire action.
Preuve de l'allégation selon laquelle la créance a été cédée au tiers revendiquant.

A. — In tre esecuzioni promosse dal Cantone Ticino e dalla Confederazione svizzera contro Primo Brosi l'Ufficio di Lugano pignorò in data 27 giugno 1953 due crediti

vantati dall'escusso verso Roberto Forni a Cassarate e Tiziano Molinari a Lugano.

All'atto del pignoramento, la moglie dell'escusso dichiarò che i crediti staggiti erano già stati ceduti all'avv. Sergio Filippini. L'ufficiale esecutore ne fece menzione nel verbale e assegnò in seguito ai creditori precedenti il termine per promuovere l'azione giudiziaria a norma dell'art. 109 LEF.

Contro tale provvedimento insorse la Commissione di tassazione del circondario di Lugano, in nome dei creditori, chiedendo che l'ufficio avesse a procedere conformemente all'art. 106 LEF.

Con decisione 25 agosto 1953 l'Autorità cantonale di vigilanza accolse il reclamo, pel motivo che l'asserta cessione dei crediti pignorati non era stata provata.

B. — Questa decisione è stata deferita dall'escusso e dal terzo rivendicante alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso per i seguenti

motivi :

La precedente giurisdizione ha rettamente giudicato che nella procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti il termine per agire giudizialmente dev'essere assegnato tenuto conto della maggiore verosimiglianza della qualità di creditore nella persona del debitore escusso o in quella del terzo rivendicante (RU 67 III 50 sgg.). Se il terzo rivendicante pretende di essere cessionario di un credito dell'escusso deve almeno indicare le circostanze che rendano verosimile l'esistenza di una cessione giuridicamente valida. A quest'uopo non basta evidentemente la semplice allegazione del terzo o dell'escusso, o anche solo quella di sua moglie. Si può pretendere dal terzo rivendicante che presenti l'atto di cessione o ne produca una copia attendibile, atteso che la validità della cessione è subordinata per legge alla forma scritta...